



20797/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente -

IRAP RIMBORSO
MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Dott. ENRICO MANZON - Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO - Rel. Consigliere -

Ud. 04/05/2017 - CC

Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -

R.G.N. 7665/2016

Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere -

Cec. 20797
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7665-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) C.U. + C.I.
(omissis) , presso lo studio (omissis)
(omissis) , rappresentato e difeso dagli
avvocati (omissis) ;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

4868
17

avverso la sentenza n. 1472/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1472/31/2015, depositata il 15 settembre 2015, non notificata, la CTR della Toscana ha rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Pisa, dal dott. (omissis), esercente la professione di promotore finanziario, avverso la sentenza della CTP di Pisa, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio - rifiuto dell'Ufficio sull'istanza di rimborso che il professionista aveva presentato per l'Irap versata negli anni dal 2007 al 2011.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), 4 ed 8 del d.lgs. n. 446/1997, nonché violazione del principio di non contestazione di cui

all'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione riguardo all'attività svolta dal professionista, in relazione alle spese per il personale dipendente, varianti negli anni di riferimento da un minimo di € 25.000,00 ad un massimo di € 33.000,00, al rilevante valore dei beni strumentali ed al livello del volume di affari difficilmente raggiungibile col solo apporto del titolare.

Premesso che questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 23 maggio 2012, n. 8120), che occorre la valutazione in concreto degli elementi di fatto che possono connotare l'attività del promotore finanziario, non qualificabile automaticamente come attività d'impresa, il motivo è manifestamente fondato.

Posto che non è contestato che le spese per personale dipendente afferiscano all'impiego di una sola unità con mansioni di segretaria, la sentenza impugnata si pone in contrasto con il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), cui si è uniformata la successiva giurisprudenza, secondo cui il requisito dell'autonoma organizzazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell'Irap, ricorre quando il contribuente: «a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive».

Ancora la sentenza impugnata incorre in falsa applicazione della norma di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 446/1997, alla stregua del succitato principio di diritto, allorché, pur a fronte della produzione del registro dei beni ammortizzabili, ne ha valutato in maniera indiscriminata la strumentalità propriamente finalizzata all'esercizio della professione, laddove, se avesse distinto in relazione alla tipologia, avrebbe potuto rilevarne la non eccedenza al minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione.

Infine la sentenza impugnata incorre in vizio analogo allorché fa discendere di per sé dal volume annuale dei ricavi, neppure peraltro dalla stessa esplicitato, l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione (cfr. Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22209).

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.

L'intervento della succitata Cass. n. 9451/16 in pendenza del giudizio di legittimità giustifica la compensazione tra le parti dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 maggio 2017

Il Presidente

Dott. Ettore Cirillo

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Q. Oddo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 5 SET. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Q. Oddo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 05 settembre 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96